

REGOLAMENTO DEL PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

Collegio Docenti del 09/02/2023 n. 30 - Consiglio d'Istituto del 09/02/2023

INTRODUZIONE

Il presente regolamento è redatto tenendo conto degli ordinamenti vigenti in materia di insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, con particolare riferimento al **Decreto Interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 - Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado**.

Il citato decreto n. 176/2022 prevede una nuova e organica disciplina sui suddetti percorsi che, a partire dal 1° settembre 2023, andranno a sostituire gli attuali corsi delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale (cd. SMIM) di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201.

I percorsi a indirizzo musicale, così come ridefiniti dal Decreto Interministeriale 176/2022, entrano in vigore dall'anno scolastico 2023/2024 per le classi prime.

Le seconde e le terze classi già funzionanti, potranno adottare l'organizzazione oraria di cui all'art.1 del presente regolamento, in quanto compatibile anche con quanto previsto ai sensi del D.M. 201/1999.

Normativa precedente:

- D.M. 03 agosto 1979 “Corsi Sperimentali ad orientamento musicale”;
- D.M. del 13 Febbraio 1996 “Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale”;
- D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 “Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 124/1999, art. 11, comma 9”;
- D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 “Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola Media - Riconduzione ad Ordinamento - Istituzione classe di concorso di strumento musicale nella scuola media”;
- D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
- Nota 1391 del 18 febbraio 2015 - Risposta al quesito USR Piemonte su costituzione dei corsi ad indirizzo musicale.
- Decreto legislativo n. 60/2017 art.5

PREMESSA

“I percorsi a indirizzo musicale, istituiti con il **Decreto Interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 - Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado**, costituiscono parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica, in coerenza con il curricolo di istituto.

Per gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale l’insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell’orario annuale personalizzato e concorre alla determinazione della validità dell’anno scolastico ai fini dell’ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato.

“La pratica individuale, in combinazione con quella corale e strumentale d’insieme, consente di interiorizzare i valori alla base dei grandi principi transdisciplinari che investono la scuola italiana, quali le pratiche inclusive, il contrasto alla dispersione scolastica, la prevenzione alle azioni di bullismo, il recupero dell’individualità del soggetto che pensa e che comunica”.

La scuola, pertanto, attraverso lo studio dello strumento, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- promuovere la formazione globale dell’alunno offrendo, attraverso l’esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa;
- offrire all’alunno, attraverso l’acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori occasioni di sviluppo ed orientamento delle proprie potenzialità;
- fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- accrescere le competenze relazionali;
- avviare gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica gestendo la propria emotività;
- abituare i ragazzi a creare, a verificare e ad accrescere le regole, a superare l’individualismo e ad essere autonomi nel gruppo.

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE (D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera a)

comma 1–“L’orario aggiuntivo per gli alunni corrisponde a novantanove ore annuali, che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale o articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria”.

Le lezioni del corso di strumento musicale prevedono:

- a) lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e per piccoli gruppi;
- b) teoria e lettura della musica in modalità di insegnamento per piccoli gruppi;
- c) musica d’insieme in modalità di insegnamento per piccoli gruppi e collettiva.

L’orario delle lezioni si svolgerà in orario pomeridiano a partire dalle ore 14.00 circa.

Nell’ambito della sua autonomia l’istituzione scolastica può modulare nel triennio l’orario aggiuntivo a condizione di rispettare comunque la media di novantanove ore annuali.

comma 2

L’orario delle lezioni strumentali viene concordato ad inizio anno scolastico con lo specifico docente di strumento.

E’ possibile modificare l’orario personale definitivo stabilito con il docente, solo a seguito di valide e comprovate motivazioni avallate dal Dirigente Scolastico in accordo con il docente di strumento musicale.

comma 3 - Le attività del percorso ad indirizzo musicale, sono a tutti gli effetti considerate attività curricolari come da Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto.

comma 4 - I docenti e gli allievi del corso ad indirizzo musicale, costituiranno – secondo le occasioni e le più idonee condizioni operative e di carattere didattico – dei gruppi musicali d’insieme, con possibilità di coinvolgimento di ex alunni.

L’esibizione musicale è un momento didattico a tutti gli effetti, gli alunni dimostrano quanto

hanno appreso nelle lezioni strumentali, affinano la capacità di concentrazione e di autocontrollo e mettono alla prova le loro competenze, anche a fronte di momenti particolarmente significativi sotto il profilo emotivo.

Durante l'anno scolastico, in previsione di concerti, manifestazioni, partecipazione a concorsi e rassegne, o per motivi di organizzazione interna alla scuola, è possibile una variazione dell'orario pomeridiano. Di tale variazione sarà data preventiva comunicazione alle famiglie degli interessati tramite circolare o avviso scritto alle famiglie.

Art. 2 - POSTI DISPONIBILI (D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera b)

Il numero di alunni ammessi a frequentare il corso ad indirizzo musicale è determinato dal punteggio ottenuto nelle prove dell'esame attitudinale (vedi art.3 comma 2) per un massimo di 24 alunni con un massimo di 6 alunni per specialità strumentale. E' comunque auspicabile una distribuzione il più possibile omogenea degli studenti nei diversi gruppi strumenti per garantire la continuità nel tempo dell'offerta formativa in ambito musicale ed anche in funzione della musica d'insieme intesa come didattica caratterizzante del percorso. Il numero potrà comunque subire variazioni in base alle indicazioni della Circolare Ministeriale che ogni anno il Ministero redige in materia di iscrizioni scolastiche.

Art. 3 - PROVA ATTITUDINALE E CRITERI DI VALUTAZIONE (D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera c)

comma 1 - Al percorso ad indirizzo musicale si accede previo superamento di una prova di ammissione orientativo-attitudinale. Non è richiesta agli aspiranti alcuna conoscenza musicale di base. Considerata la procedura di iscrizione *on line* vigente, l'Istituto predispone la prova orientativo-attitudinale dopo il termine di scadenza delle iscrizioni: essa verrà svolta nei tempi stabiliti dalla Circolare Ministeriale. Tutti gli alunni che, all'atto dell'iscrizione hanno scelto l'indirizzo musicale verranno convocati per sostenere la prova che ha luogo presso i locali dell'Istituto. Nel caso di candidati impossibilitati per gravi motivi a partecipare alla prova attitudinale, sarà riconvocata la commissione per una prova suppletiva.

comma 2 - Le prove attitudinali, sono predisposte dalla Scuola, in base alla normativa vigente. Le prove sono svolte per tutti i candidati con le stesse modalità e consistono in esercizi di difficoltà progressiva volti a rilevare le competenze ritmiche, di intonazione e di memoria musicale di ogni alunno che intende intraprendere il percorso musicale.

- Prova n. 1 – Ritmo
- Prova n. 2 – Percezione
- Prova n. 3 – Intonazione

Il punteggio massimo totale conseguibile è di punti 30, assegnandone fino a 10 per ciascuna delle tre prove.

La commissione si avvarrà della facoltà di assegnare i punteggi anche mediante l'adozione di decimali per una più puntuale valutazione del candidato.

comma 3- La volontà di frequentare il percorso ad indirizzo musicale è espressa all'atto dell'iscrizione alla classe prima. Una volta scelto, lo strumento è materia curricolare, ha la durata di tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello studente e materia degli Esami di Stato al termine del Primo Ciclo d'Istruzione.

Art. 4 - PROVA ATTITUDINALE per alunni con disabilità e DSA (D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera d)

Per gli alunni con disabilità e con disturbo specifico dell'apprendimento le prove saranno semplificate e/o diversificate in base ai casi. La Commissione si riserva la possibilità di ammettere un candidato con BES, con disabilità e con disturbo specifico dell'apprendimento in considerazione del reale beneficio che la frequenza al corso musicale possa arrecargli.

Art. 5 – COMMISSIONE ESAMINATRICE (D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera f)

La Commissione Esaminatrice è composta dagli insegnanti di strumento musicale, da un docente di musica in servizio nell'Istituto e dal Dirigente Scolastico che la presiede e che, in sua vece, potrà delegare uno degli insegnanti della commissione a presiedere e coordinare i lavori.

Art. 6 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI ASSEGNATI

(D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera g)

comma 1 - Tutti gli alunni che, all'atto dell'iscrizione hanno scelto l'indirizzo musicale verranno convocati per sostenere la prova che ha luogo presso i locali dell'Istituto. Nel caso di candidati impossibilitati per gravi motivi a partecipare alla prova attitudinale, sarà riconvocata la commissione per una prova suppletiva.

comma 2 - Sulla base del punteggio riportato nelle prove attitudinali (vedi art. 3 comma 2) viene stilata una graduatoria. La graduatoria di merito sarà utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione:

- all'ammissione al corso ad indirizzo musicale;
- all'ordine di scelta dello strumento musicale;
- a nuovi "inserimenti" nel corso ad indirizzo musicale, in casi di trasferimenti, rinuncia o impedimenti vari.

Gli strumenti, tra cui le famiglie possono esercitare l'opzione, scegliendo l'ordine di priorità, sono i seguenti: clarinetto, percussioni, pianoforte, tromba.

L'indicazione dello strumento più adatto allo specifico allievo, da parte della commissione, non è sindacabile, anche se, nei limiti del possibile, terrà conto delle indicazioni non vincolanti fornite dalla famiglia all'atto dell'iscrizione.

comma 3- La graduatoria di merito e l'attribuzione dello strumento di studio verranno pubblicate all'albo online dell'Istituto. La pubblicazione della graduatoria di merito all'albo online dell'Istituto vale a tutti gli effetti quale comunicazione ufficiale alle famiglie interessate.

comma 4 - RINUNCIA ALL'ISCRIZIONE

Qualora, a fronte di un esito positivo della prova attitudinale e ad un collocamento utile nella conseguente graduatoria di merito, la famiglia non ritenesse di procedere all'iscrizione al corso e allo strumento individuato dalla Commissione, la rinuncia deve pervenire in forma scritta al Dirigente scolastico entro dieci (10) giorni dalla comunicazione dell'esito della prova.

Una volta perfezionata l'iscrizione, la frequenza delle lezioni è obbligatoria per l'intero triennio. L'eventuale esonero è previsto solo in casi di gravi motivi di salute o familiari, previa comunicazione scritta indirizzata al DS che valutata l'istanza, produce idoneo provvedimento di esonero.

Art. 7 – CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI DOCENTI

(D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera h)

Le attività collegiali saranno previste al termine delle attività pomeridiane di strumento musicale.

Art. 8 - DOCENTE REFERENTE DEL CORSO A INDIRIZZO MUSICALE

Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio di ogni anno un docente con incarico di coordinamento didattico, tecnico e logistico del Corso ad Indirizzo musicale che, di concerto

con il Dirigente e in ordine alla programmazione prevista e al Piano dell'Offerta Formativa, si adopera per il buon funzionamento del Corso, predisponendo quanto necessario allo svolgimento delle attività sia all'interno sia all'esterno della scuola e cura i rapporti con le Istituzioni coinvolte in eventuali progetti inerenti l'Indirizzo musicale. Il coordinatore sovrintende all'uso degli spazi, degli strumenti e delle attrezzature in dotazione all'Istituto ed a verificarne l'efficienza.

Art. 9 – EVENTUALI FORME DI COLLABORAZIONE IN COERENZA CON IL PIANO DELLE ARTI D.L. 60/2017 Art. 5 (D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera i)

Saranno considerate eventuali forme di collaborazione con altri enti che operino in ambito musicale.

Art. 10 – COLLABORAZIONE DEI DOCENTI DI STRUMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA AI SENSI DEL DM 8/2011 (D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera j)

Questa Istituzione ha sempre promosso lo svolgimento di attività nella scuola primaria, dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e, in particolare, alla pratica artistica e musicale.

L'Istituzione promuove già da diversi anni la collaborazione di tutti i docenti di strumento con le classi quinte delle scuola primaria anche per promuovere al meglio gli aspetti legati alla continuità, all'orientamento e alle iscrizioni.

Nel caso in cui un docente dovesse trovarsi nelle condizioni di avere una disponibilità oraria, può prestare servizio anche nelle classi quarte e eventualmente nelle classi terze della scuola primaria per il numero di ore necessarie al raggiungimento del monte ore settimanale, in coerenza con quanto disposto all'articolo 1, commi 20 e 85, della legge n. 107 del 2015, che riguarda l'impiego di docenti, anche di altro grado scolastico, che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Art. 11 - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ED ESAME DI STATO

comma 1 -In sede di scrutinio periodico e finale, il docente di strumento partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono di tale insegnamento e attribuisce una valutazione con le modalità previste dalla normativa vigente.

comma 2 - “In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per le alunne e gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale il colloquio previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, comprende una prova di pratica di strumento, anche per gruppi di alunni del medesimo percorso per l'esecuzione di musica d'insieme”.

Art. 12 - ADEMPIMENTI PER LE FAMIGLIE E GLI ALLIEVI

comma 1 -È opportuno che ogni alunno frequentante il corso ad indirizzo musicale abbia uno strumento musicale personale per lo studio quotidiano. La scuola, dietro presentazione di regolare domanda, valuta la cessione in comodato d'uso di strumenti musicali di sua proprietà qualora ve ne sia la disponibilità.

Gli alunni in solido con le loro famiglie sono responsabili per eventuali danni causati agli strumenti per colpa o dolo e dovranno provvedere alla loro riparazione.

comma 2 - La famiglia garantisce la frequenza dell'intero monte-ore annuale che comprende, i rientri pomeridiani e le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. Gli orari delle lezioni sono fissati dalla scuola, sulla base di necessità didattiche e

organizzative e le necessità delle famiglie. Le assenze alle lezioni pomeridiane di strumento vanno giustificate alla prima ora del giorno seguente.

comma 3- Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d'Istituto anche durante la frequenza pomeridiana, che costituisce orario scolastico curricolare a tutti gli effetti. Devono pertanto:

- frequentare con regolarità le lezioni;
- eseguire a casa le esercitazioni assegnate;
- avere cura della propria dotazione, sulla quale la scuola non ha alcuna responsabilità;
- partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola.

Art. 13 – VALIDITA'

Il presente Regolamento rimarrà valido fino a quando si riterrà necessario apportare modifiche. Le eventuali modifiche saranno proposte al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto che, vagliato il contenuto e la compatibilità amministrativo/contabile, con atto deliberativo le approveranno. Questo nuovo Regolamento entrerà a regime dal 01/09/2023 con l'inizio dell'anno scolastico 2023/2024.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Angela Serafini

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 D.Lgs n. 39/1993

